



# Comune di Susegana

Provincia di Treviso

Piazza Martiri della Libertà, 10 – 31058 Susegana TV – codice fiscale 82002750261 – partita IVA 00471640268 – [www.comune.susegana.tv.it](http://www.comune.susegana.tv.it)

---

**ICI: criteri per l'applicazione della maggiore detrazione sull'abitazione principale di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale**  
*(Approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.03.2003 e successive modificazioni e integrazioni)*

---

## **Articolo 1**

### **Soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale**

Si individuano, a partire dall'anno d'imposta 2003, i seguenti criteri ai fini dell'applicazione della maggiore detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale:

- a)** non possedere altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale e relative pertinenze;
- b)** avere percepito, nell'anno precedente l'anno d'imposta considerato, esclusivamente redditi da lavoro dipendente o da pensione, oltre al reddito dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- c)** avere percepito, nell'anno precedente l'anno d'imposta considerato e relativamente al proprio nucleo familiare (comprensivo del coniuge che abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente), un reddito complessivo lordo dichiarato ai fini IRPEF, escluso il reddito dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore:
  - al trattamento pensionistico integrato al minimo annualmente corrisposto dall'INPS, aumentato delle maggiorazioni sociali previste e conteggiato per 13 mensilità, quale limite di reddito annuo per i nuclei familiari composti da una persona;
  - al doppio del trattamento pensionistico integrato al minimo annualmente corrisposto dall'INPS, aumentato delle maggiorazioni sociali previste e conteggiato per 13 mensilità, quale limite di reddito annuo per i nuclei familiari composti da due o più persone.

---

## **Articolo 2**

### **Soggetti appartenenti a nuclei familiari nei quali sia presente almeno un invalido civile al 100%, al quale sia stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11.02.1980 n. 18**

Si individuano, a partire dall'anno d'imposta 2003, i seguenti criteri ai fini dell'applicazione della maggiore detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle categorie di soggetti appartenenti a

nuclei familiari nei quali sia presente almeno un invalido civile al 100%, al quale sia stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11.02.1980 n. 18:

- a) non possedere altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale e relative pertinenze;
- b) avere percepito, nell'anno precedente l'anno d'imposta considerato, qualunque tipo di reddito, ad eccezione di redditi da fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- c) avere percepito, nell'anno precedente l'anno d'imposta considerato e relativamente al proprio nucleo familiare (comprensivo del coniuge che abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente), un reddito complessivo lordo dichiarato ai fini IRPEF, escluso il reddito dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a ? 36.000,00. Tale limite di reddito va annualmente aumentato della variazione percentuale annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) misurata dall'ISTAT per l'anno precedente l'anno d'imposta considerato.

---

### **Articolo 3**

#### **Altre disposizioni**

Si dà atto che:

- il reddito deve riferirsi all'anno precedente l'anno d'imposta considerato ai fini ICI;
- per reddito complessivo lordo si intende il reddito dichiarato ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili;
- per nucleo familiare si intende quello risultante dalla scheda anagrafica alla data del 1° gennaio di ogni anno, comprensivo del coniuge che abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente;
- per fruire della maggiore detrazione il contribuente deve presentare apposita autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, entro il termine di versamento della rata di acconto;
- si consente, su domanda del contribuente, il pagamento rateizzato di cartelle, ingiunzioni e provvedimenti di accertamento o liquidazione dell'ICI ai soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, con modalità e condizioni adeguate alla situazione di disagio del richiedente, valutate dal Responsabile del Servizio.